

CULTURA DEL RESTAURO

Gli interventi su manufatti antichi diretti a garantire la trasmissione al futuro ed a porre in luce i valori storici, estetici e culturali, rappresentano operazioni la cui delicatezza non è sempre avvertita a sufficienza sia a livello di decisione che di progettazione e di esecuzione. Da un lato infatti il proprietario, sia esso una persona fisica o un ente pubblico o privato, molto spesso ritiene sufficiente affidarsi in tutto e per tutto ad un progettista di propria fiducia, senza accertarne le competenze in tema di interventi tanto difficili e pertanto raramente eseguiti, e senza controllarne le scelte, che molto spesso non sono di natura esclusivamente tecnica, bensì culturali o spesso anche di comodo; dall'altro lato il progettista spesso si avventura in operazioni di recupero senza un approfondito studio del monumento, senza una adeguata considerazione di analoghi interventi e talvolta senza aver acquisito alcuna esperienza nel settore del restauro, che è profondamente diverso da quello della progettazione di un edificio nuovo, da costruirsi con materiali, tecnologie, canoni funzionali e formali contemporanei.

Ne scaturiscono molto spesso interventi che, in luogo di interpretare le caratteristiche storiche e architettoniche del monumento, ne stravolgono il significato e ne ostacolano la leggibilità, quando non si traducono in una mera strumentalizzazione del manufatto antico per operazioni progettuali del tutto nuove, effettuate per fini che sono sostanzialmente estranei a quelli del restauro.

Tali situazioni nascono da una insufficiente conoscenza dei principi del corretto restauro, che hanno trovato ormai numerose codificazioni, e da una ancora debole consapevolezza delle difficoltà insite in ogni operazione di recupero, anche apparentemente semplice: ogni intervento deve essere accuratamente progettato, preparato e soprattutto eseguito, sulla base del principio del massimo rispetto del monumento quale esso ci è stato trasmesso nel tempo, superando ogni tentazione a "migliorarlo" secondo i propri canoni estetici ed operando su di esso con tutta l'umiltà possibile.

Per contribuire alla diffusione dei principi del restauro architettonico il Consorzio ha già preso numerose iniziative: dalla pubblicazione della "Carta del Restauro" alla organizzazione di molteplici "Presentazioni di restauro", ed alla giornata di studio tenutasi ad Arcano il 30 ottobre. A queste seguiranno altre che ci si augura riscuoteranno altrettanti consensi.

INTENSIFICATI GLI INTERVENTI DELLA SOPRINTENDENZA PER I CASTELLI

Mentre continuano a ritmi intensi i lavori di recupero del Castello di Udine curati dalla Soprintendenza (dopo il rifacimento delle coperture e il ripristino

della specola, si va operando alacremente per il recupero degli interni, da predisporre per gli importanti appuntamenti del 1983), oltre che altri considerevoli interventi sul castello di Tricesimo, e mentre si sono recentemente concluse operazioni di recupero di notevole portata, come il ripristino della Polveriera Napoleonica di Palmanova, si è alla vigilia di una rilevante ripresa di interventi sui castelli friulani colpiti dal sisma.

A seguito infatti dell'approvazione da parte del Ministero per i Beni Culturali di una serie di progetti e di perizie, sarà possibile riprendere nelle prossime settimane tutta una serie di interventi che avevano trovato un inizio in sede di opere di urgenza, ma che poi non erano continuati per difficoltà varie di ordine burocratico.

Con la riorganizzazione degli Uffici della Soprintendenza a cura del Soprintendente Prof. Arch. Luigi Pavan e con l'avvio di una serie di lavori di progettazione è stato possibile ottenere dal Ministero tutta una serie di approvazioni di perizie che consentiranno a breve tempo l'avvio dei lavori o di consolidamento, o di completamento di interventi di restauro già iniziati, riguardanti i castelli di Cassacco, Susans, Valvasone, Villalta, Artegna, Polcenigo ed altri.

Sia pure tra innumerevoli difficoltà burocratiche, appare doveroso, come ci scrive il Soprintendente, «annotare le tappe della ricostruzione del patrimonio storico-artistico finora raggiunte con impegno e fatica dalla Soprintendenza. Al mio Istituto prestano la loro opera duecento dipendenti e migliaia sono le maestranze specializzate che con noi collaborano. Ricordare il loro impegno sarà certo per tutti motivo di stimolo».

APPROVATA LA LEGGE NAZIONALE N. 828/1982 PER IL RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE

Gli interventi della Soprintendenza potranno ricevere nuovo impulso anche per effetto dell'entrata in vigore della legge di rifinanziamento dell'opera di ricostruzione del Friuli terremotato, 11 novembre 1982, n. 828.

L'art. 4 di tale legge così recita infatti: «per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonchè per gli impianti di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è autorizzata l'ulteriore spesa di 60 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

I lavori di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546 sono considerati urgenti e per essi sono sospesi i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, dalla legge 28 dicembre 1977, n. 970 e dal decreto del

Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509».

Appare chiara l'importanza di tale norma: da un lato i fondi di cui dispone la Soprintendenza si arricchiscono di altri 60 miliardi; dall'altro, i lavori di recupero sono considerati urgenti per tutto il periodo di intervento, e non solo per il biennio, come prevedeva la L. 546/1977; ed infine vengono decuplicati i limiti di spesa previsti dalla L. 44/1975, con una notevole semplificazione delle procedure.

INCONTRO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI

Nel corso di un convegno su «Cultura, Società, Istituzioni», svoltosi a S. Donà di Piave (Venezia) il 21 novembre, il Presidente del Consorzio Prof. Strassoldo ed il Vice-Presidente Geom. Castenetto si sono incontrati con il Ministro per i Beni Culturali On.le Vincenzo Scotti, al quale hanno portato il saluto del Consorzio ed illustrato alcuni problemi riguardanti il recupero dei beni culturali del Friuli. Nel corso dei lavori il Ministro aveva svolto una relazione di estremo interesse sugli orientamenti di politica culturale del suo Ministero.

SUCCESSO DELL'INCONTRO DI STUDIO SUL RESTAURO ORGANIZZATO DAL CONSORZIO AD ARCANO

Con la partecipazione di un folto pubblico di consorziati, di operatori culturali e di tecnici si è tenuto il 30 ottobre nel castello di Arcano, nel quadro delle iniziative «Incontri culturali in castello» il primo incontro sul tema «Criteri di restauro di opere fortificate». Dopo la fortunata serie di «Presentazioni di restauro», il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio ha ritenuto opportuno organizzare una riunione in cui i problemi del restauro venissero affrontati in termini più generali, come una prima introduzione alle problematiche assai differenziate che si pongono a chi, proprietario o tecnico, deve intervenire su opere fortificate per provvedere alla loro conservazione.

Non si è trattato, pertanto, di un convegno di studio su specifici temi a livello estremamente specializzato, bensì di un'occasione per un pubblico assai differenziato, ma comunque attento ed interessato, perchè direttamente coinvolto, per avvicinarsi ai problemi teorici, metodologici e tecnici del restauro.

Le relazioni fondamentali sono state tenute dal Prof. Arch. Claudio Visintini, Professore associato di Disegno nella Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trieste, dal Prof. Arch. Gianni Avon, Professore a contratto di Composizione architettonica nella Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine, e dal Prof. Guido Biscontin, Professore associato di Chimica del restauro presso la Facoltà di Chimica Industriale dell'Università di Venezia. A queste si sono aggiunte le comunicazioni del prof. Livio Tomasi e dell'Arch. Aldo Bernardis.

Il Convegno è stato aperto da un intervento introduttivo dell'Ing. Domenico Taverna, che ha illustrato gli scopi dell'iniziativa, con la quale il Consorzio ha inteso offrire un ulteriore contributo all'opera di recupero delle più importanti testimonianze della nostra identità, che vanno salvaguardate anche con riferimento all'ambiente circostante, da tutelarsi sia nelle sue componenti naturali e paesaggistiche, sia nelle sue caratteristiche culturali ed etniche.

E' seguita la prima relazione introduttiva, nel corso della quale il Prof. Visintini ha considerato le varie teorie del restauro, anche sulla base di concrete esperienze ad esse ispirate, a partire dagli interventi di Viollet-Le-Duc sulle mura di Carcassonne, e sul castello di Pierrefonds, di De Andrade su Fenis (Valle d'Aosta), di Luca Beltrami sul Castello sforzesco fino agli interventi di Scarpa sul Castelvecchio di Verona.

La seconda relazione introduttiva è stata svolta dall'arch. Avon. Per esemplificare le varie tipologie di intervento, egli ha illustrato con uno specifico esempio di recupero a sede universitaria del complesso di palazzo Antonini e dell'ex convento di via Mantica di Udine, le varie fasi di un'operazione di restauro finalizzata ad una nuova destinazione dell'edificio antico: dal consolidamento, e dalla liberazione dell'edificio da palesi superfetazioni, agli interventi di integrazione e di innovazione resi necessari dal nuovo uso. Alla relazione introduttiva dell'Arch. Avon sono seguite due comunicazioni relative a particolari opere fortificate. Il Prof. Livio Tomasi ha esposto i risultati di una sua ricerca sugli interventi di recupero effettuati sul castello di Gorizia nel primo dopoguerra, illustrando l'intrecciarsi di criteri di recupero che sono stati allora seguiti: dal mero consolidamento conservativo e dalla ricomposizione corretta di parti distrutte dalla guerra, al restauro filologico, alla eliminazione di elementi ritenuti incongrui, ed infine alla arbitraria alterazione di volumi e di aperture ed all'inserimento di elementi decorativi mai esistiti. E' seguita la comunicazione dell'Arch. Aldo Bernardis che ha illustrato gli interventi in corso di realizzazione sulla Torre Torriani, che dovrà ospitare il Museo della Città di Udine: anche qui si pongono problemi di consolidamento statico e di restauro anche di notevole delicatezza, posti dalle necessità di conversione della torre a destinazione museale: particolari preoccupazioni pone la necessità, imposta dai Vigili del Fuoco, di costruire una scala di sicurezza esterna, che porrà notevoli problemi di

CASTELLO FORMENTINI di San Floriano del Collio (Gorizia)

- Sala per congressi
- Ristorante
- Enoteca
- Piccolo Museo del vino
- Parco aperto al pubblico

Per informazioni e prenotazioni telefonare
allo (0481) 85587 - 81123



Disegno di legge riguardante norme sulla tutela dei beni culturali e sulla riorganizzazione del ministero

Si ritiene opportuno presentare ai lettori del notiziario il testo del disegno di legge governativo concernente la riforma dell'attuale sistema di tutela dei beni culturali e della organizzazione del Ministero. Si tratta del testo messo a punto dal Ministro Scotti e che attualmente si trova all'esame della Camera dei Deputati e in particolare della Commissione Istruzione.

Poichè esiste una seconda proposta di legge di iniziativa comunista, è probabile che il disegno governativo venga in qualche misura modificato già in sede di Camera dei Deputati. Pare comunque opportuno pubblicare il testo integrale del disegno di legge per offrire al pubblico la più ampia informazione sulle tendenze in atto per quanto riguarda la legislazione in materia.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Beni culturali)

Sono beni culturali le cose che per il loro interesse archeologico, architettonico storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, ambientale, naturalistico, demografico antropologico rappresentino — sia individualmente sia in aggregazione — manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume, del lavoro dell'uomo, dell'ambiente naturale, storico, geologico e paleontologico.

Le diverse categorie di beni culturali, sia già espressamente previste dalle leggi vigenti sia acquisite al patrimonio della esperienza scientifica, sono disciplinate dalla legislazione organica delegata di cui all'articolo 21 della presente legge, la quale può prevedere anche forme e misure differenziate di tutela.

Gli atti con i quali i beni sono riconosciuti di interesse culturale hanno valore dichiarativo.

La denominazione di Ministero per i beni culturali e ambientali viene sostituita con quella di Ministero dei beni culturali. Analoga sostituzione si intende estesa alla denominazione degli organi ed uffici del Ministero.

Art. 2

(Patrimonio culturale)

I beni culturali, indipendentemente dalla dichiarazione e dall'appartenenza, costituiscono il patrimonio culturale della nazione e debbono essere adibiti ad usi consoni

alla loro natura o comunque tali da non arrecare, per dolo o colpa, pregiudizio alla loro conservazione. Di essi debbono essere favoriti il godimento pubblico e l'accesso agli studiosi.

Art. 3

(Dichiarazione di bene culturale)

L'Amministrazione dei beni culturali e le regioni sono titolari della proposta per la dichiarazione della natura di bene culturale.

L'iniziativa della proposta può altresì essere attivata, con segnalazione motivata, dagli enti territoriali o da associazioni ed istituzioni culturali, tramite le regioni.

La notificazione della proposta di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore della cosa, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione dei beni culturali, produce effetti eguali alla imposizione del vincolo, fino al giorno di emanazione del provvedimento e, comunque, non oltre il termine di cui al settimo comma del presente articolo.

Gli organi dell'Amministrazione dei beni culturali provvedono all'istruttoria, di concerto con i competenti organi delle regioni.

Nella legislazione organica delegata, di cui all'articolo 21 della presente legge, viene regolamentata l'istruttoria dei procedimenti di dichiarazione in modo da assicurare la collaborazione tra l'Amministrazione dei beni culturali e le regioni, fin dalla fase di formulazione della proposta.

Ai fini dell'accertamento, gli organi competenti hanno, in ogni caso, diritto di accedere al bene culturale e di documentarne lo stato.

Il provvedimento del Ministro dei beni

culturali di imposizione del vincolo deve essere adottato entro centoventi giorni dalla notificazione della proposta stessa, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali.

Il Ministro dei beni culturali, qualora ritenga di non dare corso ad una iniziativa o proposta, concernente la dichiarazione di un bene culturale, deve motivare il relativo provvedimento, sentito il comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali, entro il termine di cui al precedente comma.

Il Ministro dei beni culturali può adottare dichiarazioni di bene culturale indipendentemente dalla proposta.

Restano ferme le competenze dei sovrintendenti archivistici previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e le competenze delegate alle regioni a statuto ordinario previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, relativamente alle notificazioni contemplate dal primo comma, lettera b), dell'articolo 9.

Restano ferme le norme relative all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 4

(Dichiarazione per i beni culturali d'arte contemporanea)

Possono essere sottoposti alla disciplina relativa alla dichiarazione di bene culturale i beni culturali d'arte contemporanea la cui produzione o costruzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio purché si tratti di opere di autori deceduti, affermatisi per valori e pregi intrinseci ovvero come particolarmente significative.

La dichiarazione riguardante un bene o un complesso di beni di arte contemporanea è adottata previo parere dei comitati di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali, competenti per materia.

L'esercizio del diritto di prelazione sugli atti di alienazione a titolo oneroso, di cui all'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è escluso relativamente alle opere, collezioni o complessi, di arte contemporanea, dichiarati beni culturali, fino al raggiungimento del cinquantennio della produzione o costruzione. Resta fermo l'obbligo di denunziarne il trasferimento ai sensi dell'art. 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 5

(Effetti della dichiarazione di bene culturale)

La dichiarazione di bene culturale comporta l'immediato effetto di assoggettare il proprietario, possessore o detentore, e chiunque abbia sul bene una facoltà di godimento, a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge e legittima l'esercizio dei poteri autoritativi per la tutela del bene da parte degli organi delle Amministrazioni competenti.

Nessun intervento può essere effettuato su un bene culturale dichiarato, salva la ipotesi in cui risulti preventivamente accertato, a cura degli organi dell'Amministrazione competente ad autorizzarlo, che l'intervento garantisca comunque la conservazione, l'integrità e la migliore fruizione del bene stesso, nel rispetto della sua identità.

I proprietari, possessori o detentori o comunque titolari di facoltà di godimento di beni culturali dichiarati, hanno l'obbligo di conservarli, di non alterarne lo stato o la struttura, di preservarli, mediante l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione e di restauro, da offese di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di deterioramento o degrado, di non rimuoverli dal luogo di destinazione e di consentirne, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legge, la pubblica fruizione.

Restano ferme le norme vigenti in ordine alla vigilanza sugli archivi non statali.

Art. 6

(Ambito della tutela)

La tutela del bene culturale ha ad oggetto, oltre a beni singolarmente individuati o complessi di beni, zone funzionali con specifico riguardo al contesto del territorio nel quale i beni stessi sono inseriti.

La tutela di zone può avere ad oggetto, altresì, aree o località sulle quali insistono resti di interesse archeologico anche se parzialmente affiorati o scavati o dei quali risulti accertata l'esistenza anche soltanto in base ad un qualsiasi modo di accertamento scientifico.

La dichiarata natura di bene culturale, avente per oggetto beni immobili, si estende, salvo che dal relativo provvedimento non risulti espressamente la esclusione, a tutte le pertinenze e alle cose che ne costituiscono arredamento essenziale o caratteristico ed abbiano un diretto collegamento storico-artistico con l'immobile vincolato.

Art. 7

(Forma scritta degli atti relativi ai beni culturali e istituzione di un registro dei beni mobili)

Gli atti di alienazione o di disposizione dei beni culturali, mobili e immobili vincolati, nonché gli atti di costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali parziali sui beni medesimi debbono avere forma scritta a pena di nullità.

Tali atti, corredati di tutta la documentazione necessaria, dovranno essere trasmessi al competente organo periferico del Ministero dei beni culturali.

Ferma la disciplina di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, gli atti di cui ai precedenti comma vanno annotati in un registro da istituire presso l'Amministrazione dei beni culturali, a norma della legislazione delegata di cui all'articolo 21.

Art. 8

(Espropriazione dei beni culturali)

I beni culturali dichiarati, mobili o immobili, comprese le zone in cui esistono beni culturali non ancora portati alla luce, le serie, raccolte o collezioni notificate, possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità quando la espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione e all'incremento del patrimonio culturale nazionale.

La necessità di assicurare il godimento e la fruizione pubblica di un bene culturale costituisce titolo idoneo e sufficiente per l'esercizio del potere di espropriazione, qualora tale necessità non possa essere altrimenti soddisfatta.

Oltre alle ipotesi contemplate dall'articolo 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, possono essere espropriati anche gli immobili, adiacenti a beni culturali, soggetti alla imposizione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché le aree destinate alla costruzione e ampliamento di musei, archivi e biblioteche.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il Ministro dei beni culturali, cui compete la dichiarazione di pubblica utilità ai fini della espropriazione di beni culturali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale, può emanare la dichiarazione stessa anche a favore delle regioni o di enti territoriali, previa richiesta dei medesimi.

Il Ministro, ove ricorra la necessità della immediata disponibilità dei beni per finalità di conservazione, dichiara la indifferibilità ed urgenza degli interventi ai fini espropriativi contemplati nel presente articolo.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DELLE REGIONI

Art. 9

(Compiti di indirizzo e coordinamento)

In conformità all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, il Ministro dei beni culturali ha potestà di indirizzo e coordinamento sulle attività di tutela, di valorizzazione di fruizione pubblica dei beni culturali nei confronti di ogni soggetto, pubblico o privato, cui spetti l'amministrazione, la proprietà, il possesso, la detenzione o il godimento di beni culturali.

Il Ministro si avvale della collaborazione tecnico-scientifica del Consiglio nazionale dei beni culturali, in conformità alle norme che ne disciplinano le attribuzioni.

In relazione ai nuovi compiti previsti dalla presente legge — in ordine all'arte contemporanea, alle arti e tradizioni popolari di rilevante interesse culturale, all'ambiente naturale e storico — all'articolo 4, seconda comma, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, come integrato dall'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 123, sono aggiunte le seguenti lettere:

l) 3 esperti di arte contemporanea, di cui uno scelto dal Ministro e due designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative;

m) 3 esperti di arti e tradizioni popolari scelti dal Ministro, d'intesa con le regioni;

n) 6 esperti nello studio, tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, di cui due scelti dal Ministro — sentite le associazioni nazionali più rappresentative —, due designati dal CNR e due designati dalle regioni.

La lettera a) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, n. 805, è integrata con 2 rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Ministro tiene conto dei principi contenuti nelle convenzioni e negli atti delle organizzazioni internazionali.

Art. 10

(Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali)

Il Ministero dei beni culturali e le regioni collaborano all'attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, secondo le modalità previste dalla legge e sulla base dei programmi definiti a livello nazionale, anche favorendo le iniziative promosse dai privati e dalle loro associazioni.

Art. 11

(Esercizio del diritto di prelazione da parte delle regioni)

Il diritto di prelazione contemplato all'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1049, qualora l'Amministrazione statale non intenda esercitarlo, può essere esercitato con analoghe modalità, entro il termine di cui al terzo comma, dalla regione competente per territorio, alla quale gli organi dell'Amministrazione statale sono tenuti a fornire tempestivamente i necessari elementi conoscitivi.

Qualora le regioni non intendano promuovere l'esercizio del diritto di prelazione in materia di patrimonio librario, debbono darne, comunque, tempestiva comunicazione all'Amministrazione dei beni culturali perché questa possa provvedervi direttamente.

Al termine previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per l'esercizio del diritto di prelazione su beni di interesse culturale di proprietà privata, è elevato a mesi tre.

Il soggetto titolare che ha esercitato il diritto di prelazione è tenuto a rispettare la eventuale locazione del bene espropriato per una durata massima di anni cinque dall'esercizio del suddetto diritto.

Art. 12

(Arte contemporanea)

Nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Ministro dei beni culturali, sentito il Consiglio nazionale, le regioni, anche tramite gli enti territoriali, concorrono alla promozione, valorizzazione e coordinamento delle attività relative all'arte contemporanea, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero e, in particolare, della soprintendenza speciale alla Galleria nazionale di

arte moderna e contemporanea, da ristrutturarsi nell'ambito della riorganizzazione del Ministero dei beni culturali, di cui all'articolo 22.

Art. 13

(Beni culturali demoantropologici)

In materia di beni culturali demoantropologici, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Ministro dei beni culturali, sentito il Consiglio nazionale, le regioni e gli enti territoriali concorrono, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero, alla promozione e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari di interesse culturale.

Art. 14

(Musei, raccolte, biblioteche e archivi di enti territoriali e di interesse locale)

Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni e gli enti territoriali provvedono alla istituzione, al funzionamento e allo sviluppo dei musei, delle raccolte, delle biblioteche e degli archivi di pertinenza degli enti territoriali e di interesse locale, nell'ambito degli indirizzi generali definiti in base all'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dei principi stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Ai musei, raccolte, biblioteche e archivi indicati nel primo comma dovrà essere addebito personale qualificato in grado di garantire la custodia, la valorizzazione e l'incremento delle raccolte, e di consentire l'accessibilità e la fruizione pubblica delle medesime.

Le categorie professionali del personale tecnico e scientifico, previsto dal comma precedente, dovranno essere dotate di requisiti analoghi a quelli richiesti per il corrispondente personale statale, nel quadro di criteri e norme di carattere generale, stabiliti dalle regioni.

Art. 15

(Uso pubblico dei beni culturali di proprietà dei privati e di enti non territoriali)

L'accesso degli studiosi e l'apertura al pubblico di edifici, musei, raccolte, biblioteche, archivi, fondi audiovisivi di privati e di enti non territoriali — anche ecclesia-

stici — non aventi scopo di lucro, possono essere regolamentati anche mediante convenzioni che prevedono, tra l'altro, contributi per l'uso pubblico, secondo criteri fissati dal Ministro dei beni culturali, sentito il parere del Consiglio nazionale dei beni culturali.

In caso di mancanza o di inapplicabilità delle convenzioni o di altra regolamentazione, coloro che intendono visitare un bene di proprietà di privati o enti non territoriali, vincolato ai sensi della presente legge, debbono farne domanda al competente organo periferico dell'Amministrazione dei beni culturali, il quale, sentito il proprietario e compatibilmente con il rispetto delle esigenze dal medesimo prospettate, stabilisce le modalità delle visite.

Art. 16

(Compiti delle regioni in materia di censimento, catalogazione e inventariazione)

Le regioni collaborano all'attività di censimento e di catalogazione dei beni culturali.

Tali attività si conformano alle direttive scientifiche e alle metodologie degli istituti centrali competenti.

Le regioni provvedono, in collaborazione con gli uffici periferici dell'Amministrazione dei beni culturali, alla creazione di centri di documentazione dei beni culturali sia ai fini della promozione e dell'attività di valorizzazione e fruizione sia ai fini della loro funzione negli strumenti urbanistici e di assetto del territorio.

Nell'ambito delle norme delegate, di cui agli articoli 21 e 22, sono stabilite le misure atte a garantire la pubblica disponibilità delle documentazioni prodotte.

Art. 17

(Sistema bibliotecario nazionale)

Il sistema bibliotecario nazionale è costituito da tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale, pubbliche o aperte al pubblico, e deve garantire l'informazione e la disponibilità delle pubblicazioni e dei documenti esistenti, ovunque si trovino, utilizzando gli strumenti tecnici necessari alla loro riproduzione e trasmissione.

Lo Stato e le regioni concorrono al funzionamento e allo sviluppo del sistema bibliotecario nazionale secondo le linee, gli obiettivi e attraverso gli strumenti definiti in apposito programma nazionale.

Il Ministero dei beni culturali provvede al coordinamento in materia di cataloga-

zione, assicura la documentazione nazionale della produzione bibliografica italiana e della più significativa produzione straniera e la relativa conservazione, la redazione di cataloghi generali e speciali, la informazione; promuove e coordina il prestito interno e internazionale, i rapporti con l'estero.

Nel quadro del sistema bibliotecario nazionale, il Ministero dei beni culturali assicura l'omogeneità nel trattamento della documentazione e la disponibilità della stessa nelle biblioteche degli enti culturali, ecclesiastici e vari, pubbliche o aperte al pubblico.

Nello svolgimento dell'attività di conservazione, catalogazione, informazione e tutela del patrimonio librario, nonché in quella di formazione del personale addetto, le regioni si avvalgono degli istituti centrali, disciplinati dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, nonché delle biblioteche statali.

Art. 18

(Formazione professionale e laboratori-scuola)

Le regioni, nell'ambito delle competenze loro spettanti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di garantire la preparazione di operatori nei mestieri e professioni tradizionali e nuovi dei beni culturali, predispongono programmi di formazione professionale con la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e cooperative, e degli altri enti interessati, e istituiscono appositi laboratori-scuola.

Tali programmi sono oggetto di esame preventivo degli istituti centrali dei beni culturali, che possono proporre modifiche e integrazioni, limitatamente ai contenuti tecnici e alle metodologie didattiche.

Gli istituti centrali sono tenuti a prestare assistenza tecnica ai laboratori-scuola istituiti dalle regioni, nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente.

Art. 19

(Nuovi istituti centrali)

Sono istituiti l'Istituto centrale per il restauro architettonico e l'Istituto centrale per l'inventariazione archivistica.

L'attuale Centro di fotocoproduzione, legatoria e restauro è trasformato in Istituto centrale per la tecnologia archivistica.

Le strutture dei nuovi istituti centrali verranno definite, nei limiti degli organici complessivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni culturali, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, che prevederà altresì la quantificazione della spesa e l'individuazione dei capitoli di bilancio cui iscrivere la medesima.

Art. 20

(Abrogazione della legge 29 luglio 1949, n. 717)

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 2-bis e 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

TITOLO III

NORME DI DELEGA

Art. 21

(Delega al Governo per il coordinamento delle norme sui beni culturali)

Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla pubblicazione della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria allo scopo di raccogliere, in testi normativi organici, le norme che disciplinano il regime dei beni culturali delle diverse categorie, attenendosi ai seguenti criteri:

1) dare evidenza ai principi comuni alle diverse categorie dei beni culturali indicate nella presente legge e definire per le singole categorie medesime una disciplina organica e coordinata, eliminando nelle leggi vigenti disparità e incongruenze;

2) coordinare le norme preesistenti con quelle della presente legge, procedendo alle modificazioni e alle integrazioni che si rendano necessarie;

3) semplificare i procedimenti amministrativi regolati dalle leggi vigenti e curare, in particolare, adeguate misure di pubblicità e istituire presso l'Amministrazione dei beni culturali registri nei quali effettuare le iscrizioni e trascrizioni degli atti di cui all'articolo 7 della presente legge, secondo le modalità e con gli effetti

di cui al titolo I, capi I e II del libro VI del codice civile;

4) introdurre nuove forme di misure sanzionatorie connesse alla violazione delle norme sulla tutela del patrimonio culturale del paese, quali: la nomina di un curatore speciale *ad acta* in caso di accertato inadempimento, da parte di enti pubblici o soggetti privati, degli ordini contemplati nella normativa di tutela dei beni culturali; la confisca penale quale effetto di sentenza di condanna nei confronti di privati proprietari di beni culturali quale effetto di violazione dell'articolo 733 del codice penale e dell'articolo 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, come modificato dalla legge 1° marzo 1975, n. 44; la confisca amministrativa di beni mobili, raccolte o collezioni quale effetto di gravi e reiterate violazioni degli obblighi conservativi spettanti ai privati proprietari;

5) stabilire i modi di coordinamento tra le iniziative delle amministrazioni dello Stato e quelle delle regioni in materia di contributi ad enti pubblici e a soggetti privati per finalità di valorizzazione e fruizione pubblica dei beni di interesse culturale.

Il Ministro dei beni culturali, nella elaborazione dei nuovi testi normativi, si avvale, per gli aspetti tecnico-scientifici, della collaborazione dei competenti comitati di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e, dopo aver acquisito il parere delle regioni, riferisce alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato.

Art. 22

(Delega al Governo per una nuova organizzazione del Ministero)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica dei beni culturali e per un nuovo assetto degli organi centrali e periferici di raccordo tra l'Amministrazione statale, le regioni e gli enti territoriali.

Le norme delegate sono emanate entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro dei beni culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere del Consiglio Nazionale o dei competenti comitati di settore del medesimo e delle regioni. Il Governo della Re-

pubblica è tenuto a sottoporre le norme delegate, preventivamente alla loro emanazione, all'esame delle competenti Commissioni del Senato e della Camera dei deputati per acquisirne il parere.

Le norme delegate sono emanate nella osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il riordino degli uffici e il loro funzionamento si uniformano alle esigenze della programmazione annuale e pluriennale delle attività, con particolare riferimento: alla elaborazione di programmi nazionali di settore, al loro coordinamento per materia con il bilancio di previsione e con i programmi straordinari, alla verifica dei flussi finanziari e della consistenza dei residui, all'adeguamento delle procedure interne, del personale e dei mezzi tecnici, anche al fine di garantire una più elevata qualificazione tecnico-scientifica degli interventi;

b) la nuova organizzazione degli uffici periferici si adegua alle esigenze di coordinamento e di funzionalità ed efficienza degli interventi, ai nuovi compiti attribuiti all'Amministrazione dei beni culturali, alle attribuzioni delle regioni e all'esigenza di collegamento con queste, anche attraverso la modifica di competenze, circoscrizioni e sedi degli organi periferici del Ministero, nei limiti degli organici complessivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni e nel rispetto rigoroso dei principi contenuti nella vigente legislazione dei dipendenti dell'Amministrazione dello Stato;

c) la ristrutturazione degli istituti centrali esistenti e dei nuovi istituti, creati ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, tiene conto delle esigenze: di articolazione per settori tecnico-scientifici e per territorio, di collegamento tra di loro e di collaborazione con i competenti uffici delle regioni. Presso ogni istituto centrale è costituito un consiglio scientifico con compiti di programmazione e di indirizzo. Sono istituiti, a livello regionale o interregionale, centri statali per la conservazione dei beni culturali, i quali operano sulla base delle direttive tecnico-scientifiche e delle metodologie stabilite dagli istituti centrali. Gli istituti centrali garantiscono il coordinamento delle attività dei centri in ordine alle analisi ed agli accertamenti dei fattori di degrado dei beni culturali, alla effettuazione degli interventi, alla proposta di norme tecniche per la prevenzione dei rischi, alla formazione del personale qualificato. I centri per la conserva-

zione dei beni culturali sono ordinati con decreto del Ministro dei beni culturali, il quale individua altresì i centri autorizzati al rilascio dei diplomi di qualifica;

d) la revisione della composizione e del funzionamento dei comitati regionali per i beni culturali, di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, deve garantire l'effettivo svolgimento delle funzioni di collegamento informativo, di proposta e promozione di interventi comuni, di coordinamento operativo tra le attività dello Stato, delle regioni e degli enti infraregionali, nel rispetto dell'equilibrio delle rappresentanze;

e) l'istituzione della segreteria tecnica per la programmazione, che opera nell'ambito del Consiglio nazionale dei beni culturali, con compiti di analisi dei programmi annuali e pluriennali predisposti dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, delle previsioni e dei flussi effettivi di spesa, dello stato di attuazione dei programmi. L'ordinamento interno della segreteria tecnica per la programmazione è stabilito con decreto del Ministro dei beni culturali;

f) le nuove norme di organizzazione dei musei, delle biblioteche, dei complessi monumentali e degli altri istituti di conservazione delle attività espositive e dei servizi connessi, devono essere finalizzate ad incrementare e migliorare le possibilità di fruizione, adottando, d'intesa con le regioni e gli enti territoriali, le misure più opportune in ordine: alla gestione tecnico-amministrativa; agli orari di apertura al pubblico; alla formazione, riqualificazione e mobilità del personale addetto; ai mezzi tecnici di sicurezza e conservazione delle opere esposte; all'adeguamento dei servizi interni ed esterni; allo sviluppo, d'intesa con i competenti organi dell'amministrazione scolastica, dell'attività didattica nelle scuole e attraverso le associazioni; allo sviluppo dei musei e delle manifestazioni espositive relative alla scienza ed alla tecnica; alla promozione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, di strutture espositive permanenti all'estero, in collaborazione con i paesi interessati.

Art. 23

(Costituzione di un gruppo nazionale di ricerca per lo studio della conservazione dei beni culturali)

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il

coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei beni culturali, provvede con decreto a costituire presso il Consiglio nazionale delle ricerche un gruppo nazionale di ricerca con il compito di indirizzare, promuovere e coordinare gli studi e le ricerche nel campo delle scienze fisiche, matematiche, naturali, e dei mezzi tecnici finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione dei beni culturali.

Il gruppo di ricerca opera in collega-

mento con i competenti istituti centrali del Ministero dei beni culturali e fornisce la propria consulenza scientifica e tecnica al Ministero dei beni culturali, alle regioni, agli altri enti pubblici e privati.

Le spese per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, ivi compresi i rimborsi e i compensi spettanti ai componenti del gruppo di ricerca, saranno a carico del Consiglio nazionale delle ricerche, che istituirà un apposito capitolo nel proprio bilancio.

natura estetica.

La serie delle relazioni di base è stata chiusa da una applaudita relazione del Prof. Biscontin, che si è intrattenuto sui problemi posti dalla conservazione dei materiali lapidei. Con ampio uso di diapositive e di esemplificazioni concrete il docente di Chimica del restauro ha illustrato i procedimenti e le tecniche da impiegarsi per la ripulitura e la conservazione delle parti in pietra di monumenti antichi: ne sono scaturite indicazioni di estremo interesse sui danni che derivano dalle patine e dai depositi superficiali di qualsiasi tipo e sui materiali da usare per operazioni di pulitura e di protezione.

Sia alla fine di ogni relazione, sia alla conclusione degli interventi invitati, i partecipanti hanno dato vita ad un vivace dibattito, che purtroppo i limiti di tempo non hanno consentito di sviluppare appieno. Sono intervenuti nel dibattito la Co.ssa Marisanta di Prampero, il Geom. Castenetto, il Geom. Castellani, l'Arch. Avon, la Co.ssa Masetti Zannini de Concina, Segretaria Nazionale dell'ADSI, l'Arch. Raccaello ed altri.

L'incontro si è concluso con una replica del presidente del Consorzio, che ha operato una sintesi degli interventi e dato una risposta ad alcuni interrogativi, rinviando agli atti, che verranno prossimamente pubblicati, una serie di più circostanziate osservazioni sugli errori che si possono commettere negli interventi su opere fortificate.

Numerosi e qualificati gli intervenuti, tra i quali ricordiamo, chiedendo scusa per le numerose omissioni, l'Assessore Regionale Avv. Paolo Solimbergo, il Presidente della Comunità Collinare e Sindaco di Rive d'Arcano Giovanni Melchior, il Dr. Tacoli dell'ADSI, il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Iniziative Castellane Gianni Passalenti e Arturo Toso, il Segretario del Consorzio Dott. Liesch, e numerosi consorziati e collaboratori del Consorzio (tra questi, Miceu, Orzincolo, Grattoni).

UNA MEDAGLIA A COLORO CHE HANNO CONTRIBUITO AL RECUPERO DEL CASTELLO D'ARCANO

In apertura all'incontro di studio del 30 ottobre, il proprietario e consigliere d'amministrazione del consorzio delegato all'assistenza tecnica Ing. Taverna ha voluto offrire un riconoscimento a coloro che in misura rilevante hanno contribuito all'opera di recupero del castello di Arcano: al sindaco Giovanni Melchior, al progettista Arch. Claudio Visintini, all'amministratore Attilio Corubolo ed al decano del-

le maestranze che per anni hanno lavorato al castello Gino D'Angelo è stata consegnata una medaglia raffigurante il castello d'Arcano, a ricordo del completamento dei lavori.

NOTIZIE DAI CASTELLI / RESTAURI

UDINE/CASTELLO: Proseguono a ritmi intensi i lavori di recupero del castello ad opera della Soprintendenza. Completate le coperture con la ricostruzione della specola, si sta lavorando agli interni.

ARTEGNA: Completata una prima fase degli interventi curati dalla Soprintendenza sul castello gravemente danneggiato. Sono in corso i lavori di progettazione per un completo recupero del complesso.

CASSACCO: A seguito della recente approvazione da parte del Ministero di ben quattro perizie, stanno per essere avviati i lavori per un restauro totale del castello.

NOTIZIE DAI CASTELLI / VALORIZZAZIONE

S. FLORIANO: Pubblicato un nuovo pieghevole illustrativo di ciò che questo castello è in grado di offrire all'ospite: sala riunioni, enoteca, minimuseo del vino, ristorante. Si tratta del primo di una serie di «depliant» del Consorzio intitolato «Ospitalità in Castello».

SESTO AL REGHENA: Concerto al Castello con il «Coro Polifonico Gottardo Tomat» di Spilimbergo (4 settembre).

STRASSOLDI: Concerto al Castello con il «Gruppo strumenti rinascimentali di Venezia» (11 settembre). Recentemente è uscito il quaderno n. 3 della serie «Castelli storici», dedicato al castello di Strassoldo. Opera del Prof. Marzio Strassoldo, è preceduto da una bella presentazione del Dr. Nino Rodaro.

MOGGIO: Concerto al Castello con l'Orchestra a Pletto «Tita Marzuttini» (18 settembre).

GORIZIA/CASTELLO: Concerto al Castello con il pianista Umberto Tracanelli (25 settembre).

ROSAZZO: Concerto al Castello nell'Abbazia fortificata con l'«Hortus Musicus Klagenfurt» e il «Dionysos Ensemble Wien» di Klagenfurt e Vienna (23 ottobre).

DUINO: Concerto al Castello con il Duo Belli-Sirsén (13 novembre).

Prego inviarmi le seguenti pubblicazioni:

Titolo	Copie	Titolo	Copie
<input type="checkbox"/> Antiquariato 75	<input type="checkbox"/> Castello di S. Floriano
<input type="checkbox"/> Documenti 1972 - 1976	<input type="checkbox"/> Castello di Villalta
<input type="checkbox"/> Friuli 1976 - Castelli	<input type="checkbox"/> Castello di Strassoldo
<input type="checkbox"/> Natura e finalità		
<input type="checkbox"/> Castelli e fortificazioni		
<input type="checkbox"/> Statuto		
<input type="checkbox"/> Documenti sul restauro		

Pagamento: contrassegno versamento c.c.p. 24/4050

Data Firma

Indirizzo



Alla Segreteria del
CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA
DEI CASTELLI STORICI DEL
FRIULI - VENEZIA GIULIA

33010 CASSACCO (Udine)

CONSORZIO PER LA SALVAGUARDIA DEI CASTELLI STORICI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sede

Castello di Cassacco - 33010 CASSACCO/Udine
Tel. (0432) 851839/987027/852336
Conto Corrente postale n. 24/4050
Codice Fiscale n. 80025260300

Natura e finalità

E' un ente riconosciuto giuridicamente che raccoglie i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di castelli e opere fortificate della regione, oltre a quegli organismi, quali comuni, aziende di soggiorno e proloco che hanno un diretto interesse alla conservazione e valorizzazione di questi monumenti. Esso si propone di promuovere iniziative di valorizzazione e concrete opere di restauro, fornendo agli interessati la opportuna assistenza tecnica e per l'espletamento delle pratiche necessarie ad ottenere contributi ed interventi, e sensibilizzando l'opinione pubblica e gli uffici competenti. Vi aderiscono numerosi soggetti privati ed importanti enti quali i comuni di Udine, Pordenone, Gorizia, Gemona, Spilimbergo, Monfalcone, Valvasone, Polcenigo, Gradisca d'Isonzo, Venzona, la Curia Arcivescovile di Udine, le Amministrazioni Provinciali di Gorizia, di Trieste e di Pordenone e la Comunità Collinare del Friuli.

Cariche sociali

Consiglio d'Amministrazione: Prof. Marzio Strassoldo (Presidente/Strassoldo), Geom. Ciro Castenetto (Vice-presidente/Cassacco), Amm. Giandaniele Asquini (Vice Presidente/Fagagna), Avv. Marino De Grassi (Gorizia), Avv. Michele Formentini (S. Floriano), Ing. Dino Mantovani (Comune di Udine), Sig.ra Magda Ferrarese (Comune di Gemona), Ing. Umberto Natalucci (Comune di Pordenone), Co. Prospero Panciera di Zoppola (Zoppola), Sig. Federico Primas (Prampero), Ing. Domenico Taverna (Arcano), Dr. Ernesto Liesch (Segretario).

Revisori dei conti

Sig. Giuseppe Schicker (Ravistagno), Prof. Paolo Goi (Susans), Dr. Gianni Venier (Sterpo), Co. Alvise Savorgnan di Brazzà (Cergneu), Geom. Sergio Basso (Gronumbergo)

Probiviri

Co. Ettore di Valvasone (Valvasone), Dr. Carlo Bonati Savorgnan d'Osoppo (Artegna), Dom Carlos Tasso Coburgo e Bragança (Villalta), Co.ssa Luisa Custoza (Colloredo).

Pubblicazioni

1. **Documenti sull'attività del Consorzio nel periodo dicembre 1968 - febbraio 1972**, Cassacco 1972, pp. 132 (esaurito).
2. **Antiquariato 75**, Cassacco 1975, pp. 132, L. 2.000
3. **Documenti sull'attività del Consorzio nel periodo marzo 1972 - luglio 1976**, Cassacco 1976, pp. 234, L. 5.000
4. AA.VV., **Friuli 1976 / Castelli / Castles / Schlösser**, Editore Grillo, Udine 1976, pp. 96, L. 5.000.
5. **Natura e finalità del Consorzio**, Quaderno n. 1 della Collana Documentazione, Cassacco 1977, pp. 16, L. 500.
6. **Castelli e fortificazioni del Friuli-Venezia Giulia**, S. Daniele 1979 (2.a ed.), omaggio.
7. CATTALINI A., **Castello di S. Floriano**, Quaderno n. 1 della Collana «Castelli storici», Udine 1978, pp. 31, L. 2.000.
8. **Statuto**, Quaderno n. 2 della Collana Documentazione, Cassacco 1979, pp. 16, L. 500.
9. **Documenti sul restauro: la Carta di Venezia e la Carta del Restauro 1972**, Quaderno n. 3 della Collana Documentazione, Cassacco 1979, pp. 32, L. 2.000
10. ZUCCHIATTI W. **Castello di Villalta**, Quaderno n. 2 della Collana «Castelli storici», Cassacco 1981, pp. 24, L. 2.000.
11. **Rapporto Stato Castelli**, Cassacco 1978, pp. 46, L. 4.000.
12. **Cartoline - Castelli**, Cassacco, Arcano, Colloredo, Prampero, Villalta, Ed. Cartolnova, L. 500 cadauna.
13. STRASSOLDO M., **Castello di Strassoldo**, Quaderno n. 3 della Collana «Castelli Storici», Cassacco, 1982, pp. 32, L. 3.000.

COMITATO INIZIATIVE CASTELLANE

Sede: Castello di Cassacco - 33100 CASSACCO/Udine
Presidenza: Via Chisimaio, 9 - 33100 UDINE
Tel. (0432) 479760-293935
Conto Corrente Postale n. 24/5623
Codice Fiscale n. 555410307

Natura e finalità

E' un'associazione aperta a chiunque sia interessato a collaborare a iniziative di concreta valorizzazione dei castelli e opere fortificate della regione. Promuove, in stretta collaborazione con il Consorzio, iniziative e manifestazioni dirette a far conoscere e a rianimare questi monumenti, come concerti, mostre, visite guidate, spettacoli folcloristici, ecc. Ad esso si deve l'organizzazione di iniziative di successo, quali la Mostra Mercato dell'Antiquariato a Colloredo (1975) e la fortunata serie di «Concerto al Castello», che si ripete ogni anno.

Gli appassionati dei castelli se desiderano fornire un concreto contributo alla loro conservazione e valorizzazione, sono invitati ad aderire al Comitato.

Cariche sociali

Presidente: Gianni Passalenti

Vice-Presidente: Arturo Toso

Segretario: Giorgio Baiutti

CASTELLI

Notiziario trimestrale del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli
Storici del Friuli - Venezia Giulia
Redazione: Castello di Cassacco, 33010 CASSACCO
Direttore responsabile: Gianni Passalenti
Autorizzazione del Trib. di Udine n. 454 del 9.8.79
Spedizione in abb.to postale Gruppo IV - 70%
Stampa: Grafiche Missio Udine

- Desidero ricevere ulteriori informazioni sul Consorzio e sul Comitato
- Desidero aderire al Comitato Iniziative Castellane
- Desidero contribuire concretamente alle attività a favore dei castelli della regione mediante un versamento di Lire
- Vi prego di inviare il notiziario ai seguenti indirizzi:
-
-
-

